

FONDO DI SOLIDARIETA' STATUTO

Riferimenti normativi:

- Legge 4 marzo 1981, n. 67;
- D.M. 3 dicembre 1981, n. 2439;
- D.M. 28 gennaio 1993, n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Art. 1, comma 43, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- Parere del Consiglio di Stato sottoscritto 1'8 novembre 1994;
- Art. 4.7 del CCNL del personale ferroviario 18 novembre 1994;
- Art. 7, comma 2, della Legge 7 dicembre 1999, n. 472;
- Art. 21 del Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di confluenza al CCNL delle attività ferroviarie del 16 aprile 2003.

Il Fondo di Solidarietà di cui all'art. 21 del Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di confluenza al CCNL delle attività ferroviarie del 16 aprile 2003, istituito dall'art. 4.7 del CCNL del personale ferroviario stipulato il 18.11.1994, è regolato dal presente Statuto.

Articolo 1

Il Fondo ha il fine di assumere a proprio carico, con effetto liberatorio, i risarcimenti e gli addebiti, comprensivi di interessi e rivalutazioni monetarie, dovuti dal dipendente per colpa grave e quindi con esclusione del caso di dolo, nei confronti delle Società del Gruppo FS cui si applica il CCNL delle attività ferroviarie e l'Accordo di confluenza al CCNL delle attività ferroviarie sottoscritti il 16 aprile 2003 (d'ora in avanti Società del Gruppo FS), sia a seguito di ordinanza, sentenza o decisione dell'Autorità Giudiziaria, anche a titolo di provvisoria, sia a seguito di costituzione in mora da parte delle Società del Gruppo FS per eventi verificatisi successivamente al 31.12.1985, nonché i risarcimenti verso terzi, stabiliti dall'Autorità Giudiziaria a carico del dipendente per danni verificatisi fino al 31.12.1985 per occasione degli eventi già contemplati dalla Legge n. 67/1981.

Ciò anche nel caso in cui la Società abbia risarcito il terzo del danno arrecatogli.

Il Fondo assume i risarcimenti e gli addebiti sopra indicati anche nel caso in cui l'interessato sia deceduto o si sia risolto il relativo rapporto di lavoro. Nel caso di condanna o di responsabilità in solido, il Fondo interviene a favore degli interessati anche quando uno solo di essi, o dei loro aventi

causa, ne abbia chiesto l'intervento.

Il Fondo assume a proprio carico anche:

- le spese per la tutela legale e le spese di giudizio, limitatamente ai giudizi instaurati prima del 18.11.1994;
- l'imposta di registro da versare in relazione al risarcimento.

Articolo 2

Il Fondo è finanziato con i contributi dei dipendenti delle Società del Gruppo FS.

A tale scopo le Società operano sul minimo contrattuale di ogni dipendente una ritenuta mensile pari all'1 per mille di tale importo

Articolo 3

Le spese di funzionamento delle Commissioni di cui agli art. 4 e 8 sono a carico del Fondo.

Articolo 4

Il Fondo assume a proprio carico i risarcimenti e gli addebiti di cui all'art. 1, sulla base della valutazione del danno operata dalle Società del Gruppo FS e della decisione vincolante di una Commissione composta da un rappresentante della Società interessata, da un rappresentante indicato dal lavoratore interessato o dalla organizzazione sindacale, tra quelle stipulanti il CCNL delle attività ferroviarie, cui quest'ultimo abbia fatto riferimento, e da un presidente — esperto della materia — scelto di comune accordo ovvero, in caso di mancato accordo, nominato dal presidente del Tribunale di Roma.

Articolo 5

La Commissione di cui al precedente articolo ha il potere di ridurre l'ammontare del danno da imputare a carico del Fondo, ammontare che in ogni caso non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'entità accertata del danno e comunque non potrà essere superiore alle franchigie previste dai contratti assicurativi già in essere presso le Società del Gruppo FS.

La Commissione, nell'esame delle singole posizioni, valuterà tutte le condizioni oggettive e soggettive in cui si è verificato l'evento dannoso.

Il Fondo non è tenuto, di regola, ad intervenire nei casi in cui il danno si sia verificato per furto o appropriazione indebita ad opera di terzi di beni di proprietà delle Società del Gruppo FS o di cui esse siano tenute a rispondere, qualora sussista corresponsabilità colposa del dipendente o dei dipendenti interessati.

Articolo 6

Le assunzioni di addebito, le provvisori, i risarcimenti e gli accessori saranno approvati dalla Commissione di Vigilanza e Controllo, ivi compresi, ad esaurimento, le assunzioni di addebito, le provvisori, i risarcimenti e gli accessori stabiliti dalla Corte dei Conti o dall'Autorità Giudiziaria ordinaria nell'ambito del regime di responsabilità pubblicistico.

Articolo 7

La gestione finanziaria del Fondo è affidata, sulla base di apposita convenzione, sottoscritta dalla Società Ferrovie dello Stato S.p.A., ad un Ente terzo scelto d'intesa tra la Società Ferrovie dello Stato S.p.A. e le Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL delle attività ferroviarie.

Le risorse finanziarie del Fondo sono destinate al solo perseguimento degli scopi di cui all'art. 1 del presente Statuto.

Articolo 8

E' istituita una Commissione mista con il compito di vigilare e controllare la gestione finanziaria e l'attività del Fondo.

La composizione della Commissione è definita nel Regolamento del Fondo di Solidarietà.

Articolo 9

La Commissione di cui al precedente articolo ha il compito di rendere operativo il Fondo anche per il personale del Genio Ferrovieri, subordinatamente ad un'apposita convenzione che la Società Ferrovie dello Stato S.p.A. stipulerà con il Ministero della Difesa, sulla base delle medesime contribuzioni applicate al personale delle Società del Gruppo FS.

Articolo 10

In caso di scioglimento del Fondo, la destinazione del patrimonio sarà determinata congiuntamente dalla Società Ferrovie dello Stato S.p.A. e dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL delle attività ferroviarie, nel rispetto delle finalità di cui alla Legge n. 67/1981.

Articolo 11

Il presente Statuto può essere modificato con apposito accordo tra la Società Ferrovie dello Stato S.p.A. in rappresentanza del Gruppo FS e le Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL delle attività ferroviarie.